

COMUNE di PIGNATARO INTERAMNA

PROVINCIA DI FROSINONE

MEDAGLIA DI BRONZO AL VALOR CIVILE

Tel. 0776 949012

Fax 0776 949306

E-mail: segreteria.pignataro@libero.it

C.A.P. 03040

c.c.p. 13035035

Cod. Fisc. 8100305 060 6

Sito web istituzionale: www.comune.pignataroint.fr.it

PEC: comune.pignataroint.servizigenerali@certipec.it

Nr. 457 del 27/10/2021 del Registro del Pubblicazioni.

COPIA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE Nr. 25 del 23 Ottobre 2021

OGGETTO: Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 del D. Lgs. n. 175 del 19/08/2016, come modificato dall'art. 15, comma 1, lett. a) e b) del D. Lgs. n. 100 del 16/06/2017. Ricognizione partecipazioni possedute ed individuazione delle partecipazioni da mantenere. Situazione al 23 settembre 2021.

Il giorno Ventitrè del mese di Ottobre 2021, alle ore12,05 e seguenti, nella sala delle adunanze consiliari, convocato con appositi avvisi consegnati a domicilio, si è riunito il Consiglio Comunale in adunanza ordinaria ed in seduta pubblica di 1^ convocazione.

Risultano presenti ed assenti i Signori:

Nr.	Nome	Cognome	Carica	Presente	Assente
1	Benedetto	MURRO	Sindaco	SI	
2	Daniele	AZZOLI	Consigliere	SI	
3	Mauro	DE SANTIS	Consigliere	SI	
4	Marcello Piero	CAVALIERE	Consigliere	SI	
5	Luigi	CARLOMUSTO	Consigliere	SI	1.
6	Angelo	MIELE	Consigliere	SI	1
7	Andrea	COSTANZO	Consigliere	SI	
8	Alessandro	D'AMENDOLA	Consigliere		SI
9	Rita	DI GIORGIO	Consigliere		SI
10	Maria Giovanna	EVANGELISTA	Consigliere		SI
11	Enrico	TISEO	Consigliere		SI

A seguito dell'emergenza Covid-19, la presente seduta si è svolta anche in modalità videoconferenza, ai sensi dell'art. 73 del D.L. n. 18 del 17/03/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 24/04/2020, secondo i criteri previamente fissati con decreto del Sindaco n. 05/2020, prot. n. 6955 del 28/10/2020. Sono presenti, in videoconferenza, i seguenti consiglieri comunali: AZZOLI Daniele.

Presiede il Sindaco dott. Benedetto MURRO.

Verbalizza il ViceSegretario Comunale dell'Ente, dott. Francesco Neri, con le funzioni previste dall'art. 97, comma 4, lett. a), del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Constatato il numero legale degli intervenuti per la validità della seduta (metà dei consiglieri assegnati al Comune), ai sensi dell'art. 32, comma 1, del vigente Regolamento del Consiglio Comunale comparato con l'art. 38, comma 2, secondo periodo, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, il Sindaco dichiara aperta la seduta ed invita a procedere alla discussione sull'argomento in oggetto, dando atto che sulla presente deliberazione è stato espresso, dai Responsabili dei servizi interessati, il parere prescritto dall'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, parere inserito nella deliberazione stessa.

OGGETTO: Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 del D. Lgs. n. 175 del 19/08/2016, come modificato dall'art. 15, comma 1, lett. a) e b) del D. Lgs. n. 100 del 16/06/2017. Ricognizione partecipazioni possedute ed individuazione delle partecipazioni da mantenere. Situazione al 23 settembre 2021.

Il Sindaco illustra, sulla scorta della deliberazione adottata per gli anni precedenti, l'argomento posto all'ordine del giorno invitando il Consiglio Comunale a votare sulla proposta di deliberazione agli atti. Nessuno chiede di intervenire ed Sindaco invita, quindi, il Consiglio Comunale a procedere alla votazione sulla proposta come sopra illustrata e la volontà consiliare si consolida come da dispositivo.

IL CONSIGLIO COMUNALE

- **CONSIDERATO** quanto disposto dal D. Lgs. 19/08/2016, n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, della legge 07/08/2015, n. 124, che costituisce il nuovo Testo Unico in materia di Società a partecipazione pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal D. Lgs. 16/06/2017, n. 100 (cosiddetto "Decreto correttivo");
- VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (art. 4, comma 1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;
- ATTESO che il Comune di Pignataro Interamna, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:
- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, comma 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo, e precisamente:
- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.
- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";
- RILEVATO che per effetto dell'art. 24 del T.U.S.P., entro il termine (non perentorio) del 30 settembre di ogni anno il Comune deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre dell'anno precedente, individuando quelle che devono essere alienate;
- TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2 del T.U.S.P., ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione,

fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione, le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, comma 1 del T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, comma 2, del Testo Unico:
- 2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, comma 2, del T.U.S.P.;
- 3) previste dall'art. 20, comma 2, del T.U.S.P.:
- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
- b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio 2013-2015, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che le società di cui all'art. 4, comma 7, del D. Lgs. n. 175 del 19/08/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo n. 100 del 16/06/2017;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite dall'art. 4 del T.U.S.P.;
- CONSIDERATO, altresì, che le disposizioni del predetto Testo Unico n. 175 del 19/08/2016 devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;
 - TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:
- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis del D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Pignataro Interamna e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S.P.,
- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto corretto n. 100 del 16/06/2017, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;
- CONSIDERATO che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, del D. Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali provati (comma 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (comma 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, comma 1, del D. Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;
- VALUTATE, pertanto, le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

- TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;
- CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, comma 1, del T.U.S.P.;
- TENUTO CONTO che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dai servizi ed uffici comunali competenti, in conformità ai sopra indicati criteri e prescrizioni;
- VISTO l'esito della ricognizione, effettuata alla data del 23 settembre 2021, dalla quale risulta la seguente partecipazione: SAF Società Ambiente Frosinone S.p.A., per la gestione e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
- VERIFICATO che, in base a quanto sopra, sussistono le seguenti motivazioni per non alienare e, quindi, mantenere la seguente partecipazione:
- a) SAF Società Ambiente Frosinone S.p.A., per la gestione e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani. Con riferimento alla SAF Società Ambiente Frosinone S.p.A., per la gestione e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, il Comune di Pignataro Interamna ritiene di dover mantenere la partecipazione in tale società in quanto quest'ultima è necessaria ed indispensabile per il perseguimento dei fini istituzionali dell'Ente, poiché la stessa società svolge un'attività di cui al comma 2, lett. a) dell'art. 4 del D. Lgs. n. 175 del 19/08/2016. La SAF Società Ambiente Frosinone S.p.A. è composta dal Comuni della Provincia di Frosinone oltre alla Provincia di Frosinone, ciascuno in quote uguali a prescindere dalla popolazione. Il suo scopo non è quello di fare speculazione economica, ma ricevere rifiuti prodotti dai Comuni, recuperare le materie prime (carta, plastica, metalli, ecc.) e lavorare ciò che rimane, trasformandolo in combustibile dal quale ricavare energia. Attraverso la sua attività la SAF S.p.A. ha evitato ogni emergenza legata alla presenza dei rifiuti in provincia di Frosinone e impedito che ciò accadesse in altre località del Lazio. Con il fatturato della SAF S.p.A. vengono realizzati investimenti tecnologici per avere impianti sempre più moderni e sicuri per l'ambiente e creare occupazione economica. Tali attività, come detto, integrano quelle espressamente indicate dall'art. 4, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 175 del 19/08/2016.

Dall'analisi di quanto sopra esposto emerge, quindi, che l'attività della società SAF Società Ambiente Frosinone S.p.A. risulta necessaria al Comune di Pignataro Interamna per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali di cui all'art. 4, comma 2, del D. Lgs. n. 175 del 19/08/2016.

- RILEVATO che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, considerato quanto stabilito dall'art. 21 del Decreto corretto n. 100 del 16/06/2017, il Comune non potrà esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, fatti salvi in ogni caso il potere di alienare la partecipazione e gli atti di esercizio dei diritti sociali dallo steso compiuti, la stessa sarà liquidata in danaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, comma 2, del codice civile, e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, del codice civile;
- TENUTO CONTO dagli istruttori compiuti dai servizi ed uffici comunali competenti, ed in particolare dalle analisi e valutazioni di carattere economico, sociale, organizzativo, finanziario e commerciale dagli stessi svolte in ordine alle partecipazioni societarie detenute, così specificate:
- a) SAF Società Ambiente Frosinone S.p.A., per la gestione e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
- **DATO ATTO**, ancora una volta che il termine del 30 settembre non risulta essere perentorio e che, inoltre, non risulta nemmeno chiaro se i piccoli Comuni siano tenuti alla ricognizione;
 - VISTE:
- la nota della Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per il Lazio, prot. DT 15445 del 07/06/2018, con la quale si invitavano i Comuni a trasmettere i piani di razionalizzazione in questione;

- la successiva nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze Dipartimento del Tesoro Direzione VII Valorizzazione del Patrimonio Pubblico, prot. 2337 del 04/03/2021, con la quale informa della data di apertura e chiusura del portale per l'inserimento delle comunicazioni da parte dei Comuni relative alle revisioni in questione;
 - ACQUISITI preventivamente:
- il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile del responsabile del servizio finanziario, espresso ai sensi dell'articolo 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni e degli artt. 5 e 7 del Regolamento dei controlli interni;
- il parere favorevole dell'organo di revisione economico-finanziario reso con verbale n. 52 del 01/10/2021 (prot. n. 6022 del 04/10/2021), ai sensi dell'art. 239, del D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267 e successive modificazioni, agli atti d'ufficio ed allegato in copia sotto la lettera A);
 - VISTI:
- il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
- il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare l'art. 42;
- il D. Lgs. n. 118 del 23/06/2011;
 - TUTTO ciò premesso e considerato;
 - RITENUTO che sussistono le condizioni, per provvedere in merito, come da dispositivo;

VISTI i pareri favorevoli dei Responsabili dei Servizi interessati, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267 e successive modifiche ed integrazioni, acquisiti in sede di proposta di deliberazione;

Presenti n. 7, votanti n. 7.

Con voti favorevoli nr. 7 (unanimità), resi per alzata di mano,

DELIBERA

- 1) La narrativa, che precede, è parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
- 2) Di approvare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. art. 24 del D. Lgs. n. 175 del 19/08/2016, come modificato dall'art. 15, comma 1, lett. a) e b) del D. Lgs. n. 100 del 16/06/2017, la ricognizione di tutte le partecipazioni societarie possedute dal Comune di Pignataro Interamna alla data del 23 settembre 2021, accertando che risulta come segue:
- a) SAF Società Ambiente Frosinone S.p.A., per la gestione e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
- 3) Di dare atto, dunque, della scheda di rilevazione elaborata dall'Ufficio Finanziario, agli atti d'ufficio, accertando che le seguenti partecipazioni societarie possedute dal Comune di Pignataro Interamna:
- a) SAF Società Ambiente Frosinone S.p.A., per la gestione e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
- 4) Di non procedere all'alienazione della seguente società partecipata per le motivazioni esposte nelle premesse:
- a) SAF Società Ambiente Frosinone S.p.A., per la gestione e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
- 5) Di trasmettere, a cura del Responsabile del Servizio finanziario, copia della presente deliberazione alla suddetta società partecipata dal Comune di Pignataro Interamna;

- 6) Di dare atto che l'esito della ricognizione effettuata con la presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell'art. 17, del D.L. n. 90 del 24/0672014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 114 dell11/08/2014, con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i., tenuto conto di quanto indicato dall'art. 21 del Decreto correttivo D. Lgs. n. 100 del 16/06/2017;
- 7) Di dare atto che copia della presente deliberazione sia inviata, a cura del Responsabile del Servizio finanziario, alla competente Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti, con le modalità indicate dall'art. 24, commi 1 e 3 del T.U.S.P. e dall'art. 21 del Decreto correttivo D. Lgs. n. 100 del 16/06/2017 (pec: lazio.controllo@corteconticert.it).

In prosieguo,

su proposta del Sindaco, stante l'urgenza di provvedere, in relazione alla necessità di dare immediata esecuzione a quanto disposto con il presente atto

Presenti n. 7, votanti n. 7.

Con voti favorevoli nr. 7 (unanimità), resi per alzata di mano,

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.

ALLEGATO A) C.C. 25/2021

COMUNE di PIGNATARO INTERAMNA

PROVINCIA DI FROSINONE

MEDAGLIA DI BRONZO AL VALOR CIVILE

Tel. 0776 949012

Fax 0776 949306 c.c.p. 13035035

E-mail: segreteria.pignataro@libero.it

C.A.P. 03040

Cod. Fisc. 8100305 060 6

Sito web istituzionale: www.comune.pignataroint.fr.it

PEC: comune.pignataroint.servizigenerali@certipec.it

L'ORGANO DI REVISIONE

Verbale n. 52 del 01/10/2021

REVISIONE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE POSSEDUTE 2021

Premesso che:

- ai sensi del D. Lgs. 19/08/2016, n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, della legge 07/08/2015, n. 124, che costituisce il nuovo Testo Unico in materia di Società a partecipazione pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal D. Lgs. 16/06/2017, n. 100 (cosiddetto "Decreto correttivo"), le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;
- l'Ente Pubblico locale può mantenere partecipazioni in società:
 - esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, comma 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo, e precisamente:
- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a). del decreto legislativo n. 50 del 2016.
 - ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

Tenuto conto che:

- è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:
 - in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis del D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S.P.,



- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto corretto n. 100 del 16/06/2017, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;
- l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dai servizi ed uffici comunali competenti;

Considerato che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, del D. Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali provati (comma 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (comma 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, comma 1, del D. Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

Visto che dall'esito della ricognizione, effettuata alla data del 23 settembre 2021, risulta la partecipazione alla "SAF Società Ambiente Frosinone S.p.A.", per la gestione e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani;

Verificato che sussistono le motivazioni per mantenere la partecipazione alla "SAF Società Ambiente Frosinone S.p.A.", per la gestione e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani in quanto quest'ultima è necessaria ed indispensabile per il perseguimento dei fini istituzionali dell'Ente, poiché la stessa società svolge un'attività di cui al comma 2, lett. a) dell'art. 4 del D. Lgs. n. 175 del 19/08/2016.

La "SAF Società Ambiente Frosinone S.p.A." è composta dal Comuni della Provincia di Frosinone oltre alla Provincia di Frosinone, ciascuno in quote uguali a prescindere dalla popolazione. Il suo scopo non è quello di fare speculazione economica, ma ricevere rifiuti prodotti dai Comuni, recuperare le materie prime (carta, plastica, metalli, ecc.) e lavorare ciò che rimane, trasformandolo in combustibile dal quale ricavare energia. Attraverso la sua attività la "SAF Società Ambiente Frosinone S.p.A." ha evitato ogni emergenza legata alla presenza dei rifiuti in provincia di Frosinone e impedito che ciò accadesse in altre località del Lazio. Con il fatturato della "SAF Società Ambiente Frosinone S.p.A." vengono realizzati investimenti tecnologici per avere impianti sempre più moderni e sicuri per l'ambiente e creare occupazione economica. Tali attività integrano pertanto quelle espressamente indicate dall'art. 4, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 175 del 19/08/2016.

Dato atto che il termine del 30 settembre non risulta essere perentorio e che, inoltre, non risulta evidente che i piccoli Comuni siano tenuti alla ricognizione delle partecipazioni societarie;

Preso atto:

- della nota della Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per il Lazio, prot. dt 15445 del 07/06/2018, con la quale si invitavano i Comuni a trasmettere i piani di razionalizzazione in questione;
- della successiva nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze Dipartimento del Tesoro Direzione VII Valorizzazione del Patrimonio Pubblico, prot. 2337 del 04/03/2021, con la quale informa della data di apertura e chiusura del portale per l'inserimento delle comunicazioni da parte dei Comuni relative alle revisioni in questione;

Visti:

- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni (T.U. sull'Ordinamento degli enti locali);
- il D. Lgs. n. 118 del 23/06/2011;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità;
- i pareri favorevoli dei Responsabili dei Servizi interessati, rilasciati ai sensi del D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267 e successive modifiche ed integrazioni;



L'organo di revisione del Comune di Pignataro Interamna,

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

all'adozione delle proposta relativa a "Revisione partecipazioni societarie possedute 2021".

Pignataro Interamna, li 01/10/2021

L'ORGANO DI REVISIONE

(Dott. Andrea Sorce)

OGGETTO: Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 del D. Lgs. n. 175 del 19/08/2016, come modificato dall'art. 15, comma 1, lett. a) e b) del D. Lgs. n. 100 del 16/06/2017. Ricognizione partecipazioni possedute ed individuazione delle partecipazioni da mantenere. Situazione al 23 settembre 2021.

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs 18/08/2000, nr. 267 e ss.mm.ii., sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto, i sottoscritti esprimono il seguente PARERE

[X] In ordine alla regolarità tecnica del presente atto, si esprime parere Favorevole ai sensi art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267.

Lì, 18/10/2021.

Il Responsabile del Servizio II^ (Bilancio - Ragioneria - Tributi) F.to: Rag. Maria Assunta Risi

[X] In ordine alla regolarità contabile del presente atto, si esprime parere Favorevole ai sensi art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267.

Lì, 18/10/2021.

Il Responsabile del Servizio II^ (Bilancio - Ragioneria - Tributi) F.to: Rag. Maria Assunta Risi

[X] In ordine alla regolarità tecnica del presente atto si esprime parere Favorevole ai sensi art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267.

Lì, 18/10/2021.

Il Responsabile del Servizio I^ (Segreteria – Affari generali, ecc.)

F.to: Dott. Francesco Neri

Letto, approvato e sottoscritto.

Il ViceSegretario Comunale F.to: Dott. Francesco Neri

Il Sindaco F.to: Dott. Benedetto Murro

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- è stata pubblicata, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267 e dall'art. 32, comma 1, della legge 18/06/2009, n. 69, per 15 giorni consecutivi, dal 27/10/2021, nell'Albo Pretorio on-line del sito web istituzionale del Comune (www.comune.pignatarointeramna.fr.it), accessibile al pubblico;

- è esecutiva:

[X] poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4), come riportato nel dispositivo; [] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3) nell'Albo Pretorio on-line del sito web istituzionale del Comune (www.comune.pignatarointeramna.fr.it), accessibile al pubblico.

Pignataro Interamna, 27/10/2021.

Il Responsabile del Servizio F.to: Dott. Francesco Neri

Copia conforme all'originale per gli usi consentiti dalla legge.

Pignataro Interamna, 27/10/2021.

Il Responsabile del Servizio Dott. Francesco Neri